

Statuto dell'Università degli Studi del Sannio

(emanato con Decreto Rettorale del 25 luglio 2008, n. 856, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, dell'8 agosto 2008, n. 185)

TITOLO I

Principi e Fonti

Art. 1 – Natura e fini

Art. 2 – Diritti fondamentali

Art. 3 – Fonti

TITOLO II

Attività e Strutture Didattiche

Capo I – Attività didattica

Art. 4 – Principi ispiratori della didattica

Art. 5 – Sistema Didattico e Corsi di Studio

Art. 6 – Altre attività didattiche

Art. 7 – Regolamento Didattico di Ateneo e Regolamenti delle Strutture Didattiche

Capo II – Strutture Didattiche

Art. 8 – Strutture Didattiche

Sezione I – Facoltà

Art. 9 – Facoltà: principi generali

Art. 10 – Preside

Art. 11 – Consiglio di Facoltà

Art. 12 – Commissione Didattica

Sezione II – Corsi di studio

Art. 13 – Corsi di Studio

Art. 14 – Consigli di Corso di Laurea

Art. 15 – Corsi di Specializzazione

Art. 16 – Corsi e Scuole di Dottorato di Ricerca

Art. 17 – Master Universitari

TITOLO III

Attività e Strutture di Ricerca

Capo I – Disposizioni preliminari

Art. 18 – Attività di ricerca

Art. 19 – Strutture di Ricerca

Capo II – Dipartimenti

Art. 20 – Dipartimenti: principi generali

Art. 21 – Direttore di Dipartimento

Art. 22 – Consiglio di Dipartimento

Art. 23 – Giunta di Dipartimento

Capo III – Altri Centri di Ricerca

Art. 24 – Centri di Ricerca Interdipartimentali e Interuniversitari

TITOLO IV

Altri Centri e Strutture

Art. 25 – Centri di Servizio

Art. 26 – Biblioteche

TITOLO V

Costituzione e partecipazione a soggetti pubblici e privati

Art. 27 – Persone giuridiche senza scopo di lucro

Art. 28 – Forme associative di diritto privato

TITOLO VI

Organi di Ateneo

Capo I – Disposizioni preliminari

Art. 29 – Organi di governo

Art. 30 – Altri Organi di Ateneo

Capo II – Rettore

Art. 31 – Funzioni e prerogative del Rettore

Art. 32 – Elezioni del Rettore

Art. 33 – Pro-Rettori e Delegati

Capo III – Senato Accademico

Art. 34 – Senato Accademico: composizione

Art. 35 – Senato Accademico: compiti e funzioni

Capo IV – Consiglio di Amministrazione

Art. 36 – Consiglio di Amministrazione: composizione

Art. 37 – Consiglio di Amministrazione: compiti e funzioni

Capo V – Altri Organi di Ateneo

Art. 38 – Nucleo di Valutazione di Ateneo

Art. 39 – Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 40 – Garante degli Studenti

TITOLO VII

Gestione e amministrazione

Art. 41 – Funzioni di amministrazione e di gestione

Art. 42 – Direttore Amministrativo

Art. 43 – Personale dirigente e tecnico-amministrativo

TITOLO VIII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 44 – Modifiche dello statuto

Art. 45 – Cariche elettive

Art. 46 – Incompatibilità

Art. 47 – Disciplina dell'attività consultiva

Art. 48 – Mobilità interna di docenti e ricercatori

Art. 49 – Inizio dell'anno accademico

Art. 50 – Dissenso

Art. 51 – Termini

Art. 52 – Entrata in vigore dello Statuto

Art. 53 – Norme transitorie

TITOLO I

Principi e Fonti

Articolo 1

Natura e fini

1. L'Università degli Studi del Sannio, di seguito denominata anche Università o Ateneo, ha piena autonomia statutaria, regolamentare, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile, in armonia con i principi generali fissati dagli articoli 2, 3, 9, 33 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana e di quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari che concorrono alla disciplina dell'ordinamento universitario.
2. L'Università è una istituzione pubblica autonoma, indipendente da qualsiasi orientamento ideologico, politico, religioso ed economico ed è fondata sulla accumulazione, implementazione e diffusione delle conoscenze e sulla inscindibile unione della didattica e della ricerca scientifica.
3. L'Università ha quali fini istituzionali primari la promozione, la organizzazione e lo sviluppo dell'insegnamento, dell'alta formazione e della ricerca scientifica e tecnologica, la preparazione culturale e professionale degli studenti, la promozione nella società civile della cultura e della innovazione scientifica e tecnologica. Inoltre, l'Università persegue e garantisce l'alta qualità della propria attività formativa e scientifica, monitorando e valutando le proprie capacità ed i risultati raggiunti ed impegnando le proprie risorse per il conseguimento permanente di tale obiettivo.
4. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Università: a) promuove e sviluppa la collaborazione con la Regione e gli enti locali, con le istituzioni pubbliche, nazionali, territoriali e locali, con enti culturali e di ricerca, nazionali ed internazionali, con le imprese e le associazioni di categoria, con le formazioni sociali e le organizzazioni del mondo del lavoro; b) può partecipare a forme associative di diritto privato, anche mediante apporto finanziario, e costituire persone giuridiche senza scopo di lucro.
5. L'Università si riconosce, tra l'altro, come uno dei fattori primari dello sviluppo permanente sociale, economico e culturale del Sannio e delle aree interne della Campania.
6. In attuazione di quanto previsto dal comma 4, l'Università promuove una periodica consultazione con il contesto politico, sociale, culturale ed economico, al fine di garantire una azione coordinata e convergente di tutte le istituzioni che agiscono sul territorio e che concorrono al suo sviluppo.

7. L'Università intende affermare la propria vocazione internazionale attraverso la cooperazione didattica e scientifica, la propria presenza stabile nel sistema europeo dell'alta formazione e della ricerca scientifica e tecnologica, il potenziamento degli scambi culturali, la mobilità di docenti e studenti ed il riconoscimento dei "curricula" didattici, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia e delle regole fissate dalle competenti strutture didattiche.

Articolo 2

Diritti Fondamentali

1. L'Università è una comunità costituita dai docenti, dai ricercatori, dagli studenti e dal personale tecnico ed amministrativo che si ispira ai principi della democrazia, del rispetto delle libertà personali e collettive e del diritto individuale al sapere.

2. L'Università, in attuazione dei principi fissati nel comma 1, garantisce la libertà inviolabile di insegnamento e di ricerca, il libero esercizio e lo sviluppo della didattica e della ricerca scientifica e tecnologica, il pluralismo e il diritto di riunirsi in assemblea di ciascuna componente accademica, nel rispetto dei diritti della persona costituzionalmente garantiti.

3. L'Università promuove tutte le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio, impegnandosi a soddisfare le esigenze degli studenti sia attraverso la promozione di iniziative autonome che mediante la cooperazione con soggetti pubblici e privati.

4. L'Università promuove tutte le iniziative dirette a realizzare e a garantire un alto livello di qualità e di sicurezza della vita accademica di tutte le componenti che costituiscono la comunità universitaria, con particolare riferimento ad ambienti e strutture per l'insegnamento, lo studio, il lavoro e la ricerca.

5. L'Università promuove, mediante la formazione professionale continua, la crescita del personale tecnico ed amministrativo e, a tal fine, cura, in conformità a quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro, sia nazionale che integrativa, la definizione e l'attuazione di piani pluriennali e di programmi annuali per la formazione e l'aggiornamento professionale.

6. L'attività dell'Università si conforma ai principi di trasparenza, di imparzialità, di pubblicità degli atti, di semplicità e di snellimento delle procedure, del controllo della regolarità degli atti, di accessibilità ai propri atti e documenti e di verifica della efficienza, della efficacia e della economicità della propria azione, anche in relazione agli impatti sociali della stessa. Per la attuazione di tali obiettivi, l'Università può dotarsi di un organismo di garanzia, con il compito di promuovere il buon funzionamento dell'azione di governo, ad ogni livello, e di assicurare adeguati flussi informativi.

7. Per una migliore definizione dei propri valori, l'Università può dotarsi di una propria carta dei principi etici, approvata dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Articolo 3

Fonti

1. Le attività dell'Università degli Studi del Sannio sono regolate, oltre che dalla legge e dal presente Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dai Regolamenti delle Strutture Didattiche e di Ricerca.

2. Sono Regolamenti di Ateneo: a) il Regolamento Generale di Ateneo; b) il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; c) il Regolamento Didattico di Ateneo; d) il Regolamento di Ateneo per il Monitoraggio e l'Autovalutazione delle Attività Didattiche e di Ricerca; e) il Regolamento di Ateneo per il Controllo di Gestione; f) il Regolamento per la disciplina delle chiamate degli idonei, dei trasferimenti e della mobilità interna dei docenti; g) tutti gli altri Regolamenti adottati in attuazione di disposizioni normative o statutarie.

3. I Regolamenti di cui al comma 2 vengono adottati secondo le procedure di seguito specificate: a) il Regolamento Generale di Ateneo viene approvato dal Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Consiglio di Amministrazione; b) il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità viene approvato dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Senato Accademico, le Facoltà e i Dipartimenti; c) il Regolamento Didattico di Ateneo viene approvato dal Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta delle Strutture Didattiche; d) il Regolamento di Ateneo per il Monitoraggio e l'Autovalutazione delle Attività Didattiche e di Ricerca viene approvato dal Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei componenti in prima votazione e a maggioranza assoluta dei presenti nelle votazioni successive, sentiti le Facoltà, i Dipartimenti e il Nucleo di Valutazione di Ateneo; e) il Regolamento di Ateneo per il Controllo di Gestione viene approvato dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti in prima votazione e a maggioranza assoluta dei presenti nelle votazioni successive, sentito il Nucleo di Valutazione di Ateneo e il Senato Accademico; f) il Regolamento per la disciplina delle chiamate degli idonei, dei trasferimenti e della mobilità interna dei docenti viene approvato dal Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei componenti in prima votazione e a maggioranza assoluta dei presenti nelle votazioni successive; g) fatte salve diverse previsioni normative, i Regolamenti di cui al comma 2, lettera g), vengono approvati dal Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei presenti.

4. I Regolamenti di cui al comma 3 sono emanati dal Rettore dopo l'approvazione degli organi competenti.

5. Le attività delle Strutture Didattiche e di Ricerca previste dal presente Statuto e dotate di autonomia di gestione o di bilancio, sono disciplinate da un Regolamento, adottato in conformità a quanto previsto dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di Ateneo e in armonia con i principi generali stabiliti dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze. Fatte salve eventuali, specifiche disposizioni legislative o statutarie, di norma, i Regolamenti delle Strutture Didattiche e di Ricerca vengono proposti, rispettivamente, dai Consigli di Facoltà e dai Consigli di

Dipartimento, vengono approvati, nel rispetto delle loro specifiche competenze, dal Senato Accademico o dal Consiglio di Amministrazione e vengono emanati dal Rettore.

6. Al fine di assicurare la qualità degli atti normativi, sotto il profilo tecnico-giuridico, e la chiarezza e la semplicità delle disposizioni in essi contenute, è costituita, con Decreto del Rettore, una Commissione Tecnica Consultiva per i Regolamenti, composta da tre dipendenti in servizio di ruolo, di cui due scelti tra i docenti e i ricercatori universitari ed uno scelto tra il personale dirigente, che dura in carica per tutta la durata del mandato del Rettore. La Commissione Tecnica Consultiva è chiamata ad esprimere il proprio parere sugli Schemi di Regolamento prima della loro definitiva approvazione da parte degli organi competenti.

TITOLO II

Attività e strutture didattiche

Capo I

Attività didattica

Articolo 4

Principi ispiratori della didattica

1. L'Università degli Studi del Sannio, sulla base dello stato e dello sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, in coerenza con le esigenze di conoscenza e competenze degli individui e della società, organizza attività e servizi didattici primariamente finalizzati alla acquisizione da parte degli studenti di una alta formazione culturale, scientifica, tecnica e professionale, nonché dei titoli di studio universitari che la certificano.

2. La progettazione, la organizzazione e la realizzazione delle attività e dei servizi didattici sono ispirate: a) ai criteri ed ai più elevati livelli di qualità nazionali, europei ed internazionali della formazione universitaria; b) al diritto di accesso e di frequenza degli studenti; c) alla mobilità nazionale, europea ed internazionale degli studenti; d) al bilanciamento dell'impegno e dei carichi didattici degli studenti con i tempi previsti per il conseguimento dei titoli di studio; e) all'orientamento e al tutorato finalizzati a ridurre il fenomeno dell'abbandono degli studi universitari e dei ritardi nel completamento degli studi; f) alla formazione permanente e all'aggiornamento continuo dei contenuti, dei metodi e degli strumenti didattici.

Articolo 5

Sistema Didattico e Corsi di Studio

1. L'Università persegue i propri obiettivi didattici organizzando un Sistema Didattico fondato su una molteplicità di cicli di corsi di studio, ciascuno caratterizzato da una definita durata temporale e, quando previsto, da un predefinito numero di Crediti Formativi Universitari (CFU), in armonia con la legislazione vigente.

2. I cicli di studio del Sistema Didattico dell'Università degli Studi del Sannio sono definiti nel rispetto delle norme e dei vincoli stabiliti in base a leggi, nonché del Regolamento Didattico di Ateneo.

3. In coerenza col proprio Sistema Didattico, l'Università rilascia i titoli di studio e di ricerca previsti dalla legislazione vigente.

4. Nel rispetto delle leggi vigenti e in accordo con la propria dichiarazione di politica europea, resa nell'ambito del Programma LLP/Erasmus, l'Università aderisce ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università dell'Unione Europea a qualsiasi livello di corso di studio.

Articolo 6

Altre attività didattiche

1. L'Università può attivare, secondo la disciplina e con le modalità previste dal Regolamento Didattico di Ateneo, anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati: a) Servizi didattici propedeutici o integrativi finalizzati al completamento della formazione richiesta dai diversi cicli di studio; b) Corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione ed ai concorsi pubblici, corsi di aggiornamento professionale, corsi di perfezionamento scientifico, corsi di alta formazione permanente e ricorrente e corsi per i dipendenti; c) Cicli di studio in concorso con altre istituzioni universitarie italiane ed estere sulla base di convenzioni o a mezzo di consorzi.

Articolo 7

Regolamento Didattico di Ateneo e Regolamenti delle Strutture Didattiche

1. Il Regolamento Didattico di Ateneo disciplina gli aspetti comuni relativi agli ordinamenti didattici, all'attivazione, all'organizzazione, alla realizzazione ed alla eventuale disattivazione dei cicli di studio ed è approvato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera c), del presente Statuto. In applicazione dei principi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), del presente Statuto, il Regolamento Didattico di Ateneo deve definire i Servizi di Ateneo di coordinamento e di supporto alle attività di orientamento e tutorato.

2. I Regolamenti delle Strutture Didattiche, redatti nel rispetto dei Regolamenti di Ateneo e delle altre Strutture Didattiche cui afferiscono, specificano gli aspetti organizzativi dei corsi di studio e definiscono l'organizzazione e la disciplina delle attività di orientamento e tutorato, facendo anche ricorso ai servizi specifici organizzati dall'Ateneo.

3. I Regolamenti di cui al comma 2 disciplinano, altresì, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per il Monitoraggio e la Autovalutazione delle Attività Didattiche e di Ricerca, le attività di monitoraggio e di valutazione della didattica che vengono affidate alle Commissioni Didattiche Paritetiche, istituite in conformità alla normativa vigente in materia e coordinate da una Commissione Didattica Paritetica di Ateneo appositamente istituita dal Senato Accademico, sentito il parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo, che ne fissa funzioni e composizione.

Capo II

Strutture Didattiche

Articolo 8

Strutture Didattiche

1. Il Sistema Didattico dell'Università è fondato sulle Facoltà. Il Regolamento Didattico di Ateneo può, peraltro, prevedere, altre Strutture Didattiche per realizzare i servizi didattici previsti dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

Sezione I

Facoltà

Articolo 9

Facoltà: principi generali

1. La Facoltà è la struttura nella quale i professori e i ricercatori di ruolo svolgono la propria attività didattica.
2. Su iniziativa del Senato Accademico e nel rispetto della normativa vigente possono essere istituite nuove Facoltà. Ad ogni Facoltà deve afferire almeno un Corso di Studio.
3. L'afferenza di una Classe o di un Corso di Laurea di qualunque tipo ad una Facoltà è deliberata dal Senato Accademico, sentito il Nucleo di Valutazione di Ateneo, in coerenza con il Regolamento Didattico di Ateneo. I Corsi di Laurea appartenenti ad una medesima Classe debbono afferire ad una sola Facoltà.
4. Sono organi delle Facoltà: il Preside, il Consiglio di Facoltà, i Consigli di Corso di Laurea e la Commissione Didattica Paritetica.

Articolo 10

Preside

1. Il Preside rappresenta la Facoltà, convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e ne rende esecutive le deliberazioni, vigila sulle attività didattiche che fanno capo alla Facoltà e svolge le altre funzioni che gli vengono espressamente attribuite dal presente Statuto, dai Regolamenti e dalla normativa vigente. Nei casi di necessità e di urgenza, debitamente motivati, il Preside può adottare le decisioni di competenza del Consiglio di Facoltà, da sottoporre a ratifica del medesimo Consiglio nella prima adunanza successiva.
2. Il Preside viene eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno di ruolo e fuori ruolo della Facoltà ed è nominato con Decreto del Rettore.
3. Il Preside dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.
4. Il Preside viene eletto dal Consiglio di Facoltà. L'elezione avviene nella prima votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; nelle votazioni successive a maggioranza relativa dei votanti. La convocazione del Consiglio di Facoltà per l'elezione del Preside è effettuata, sentito il Preside uscente, dal Decano della Facoltà ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo o di coincidenza della sua persona con quella del Preside, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità di ruolo, almeno venti giorni prima della data stabilita per le votazioni e non più di centocinquanta giorni prima della scadenza del mandato. In caso di cessazione anticipata del mandato precedente, la convocazione del Consiglio deve aver luogo entro quaranta giorni dalla cessazione della carica e fino al rinnovo della stessa le funzioni di Preside sono esercitate, limitatamente all'ordinaria

amministrazione, dal Decano, come sopra individuato. Il Consiglio di Facoltà per l'elezione del Preside è presieduto dal Decano che lo ha convocato.

5. Al Preside è corrisposta un'indennità di carica determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11

Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà è costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo, da una rappresentanza dei ricercatori, da un rappresentante del personale tecnico e amministrativo afferente alla Facoltà e da una rappresentanza degli studenti iscritti alla Facoltà. I rappresentanti dei ricercatori sono pari ad 1/3 dei professori di ruolo. I rappresentanti degli studenti sono in numero pari al 20 per cento dei professori di ruolo e dei ricercatori presenti in Consiglio. Le rappresentanze dei ricercatori e degli studenti durano in carica tre anni accademici e vengono adeguate all'inizio di ogni anno accademico per lo scorcio del triennio, secondo le modalità definite nel Regolamento Generale di Ateneo. I rappresentanti degli studenti non concorrono alla determinazione del quorum strutturale richiesto per la validità delle sedute.

2. I Consigli di Facoltà adottano i provvedimenti necessari al funzionamento delle Facoltà, svolgono tutte le funzioni previste dal Regolamento Didattico di Ateneo, in accordo con quanto previsto dal presente Statuto e dalla normativa vigente, assicurano il coordinamento degli obiettivi formativi di tutte le attività didattiche, di tutorato e di orientamento promosse dalle Facoltà medesime e dagli Organi che ne fanno parte e deliberano in merito all'utilizzo delle risorse destinate alla incentivazione della didattica.

3. I Consigli di Facoltà, sentiti i Consigli dei Corsi di Laurea e valutate le esigenze di ricerca eventualmente espresse dai Dipartimenti interessati, provvedono: a) a formulare la definizione del fabbisogno finanziario da proporre agli organi di Ateneo; b) a definire e ad aggiornare l'organico dei professori e dei ricercatori di ruolo sulla base delle risorse finanziarie disponibili delle Facoltà; c) ad assegnare i posti di professore e di ricercatore di ruolo ai Settori Scientifico-Disciplinari e a individuare le conseguenti procedure di copertura dei posti. Le delibere relative al punto c) sono assunte a voto palese e a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quelle superiori.

4. I Consigli di Facoltà, sentiti i competenti Consigli di Corso di Laurea e il Consiglio del Dipartimento di appartenenza, autorizzano i congedi per motivi di studio dei docenti. D'intesa con i Consigli dei Corsi di Laurea e anche su proposta degli studenti, organizzano attività culturali, formative e di orientamento destinate agli studenti.

5. I Consigli di Facoltà esercitano tutte le altre attribuzioni espressamente previste dallo Statuto, dai Regolamenti e dalla normativa vigente.

Articolo 12

Commissione Didattica

1. Presso ogni Facoltà è istituita una Commissione Didattica Paritetica presieduta dal Preside o da un suo delegato. Essa è composta da un rappresentante dei docenti di ruolo e degli studenti

per ogni Corso di Laurea attivato e ha il compito di esprimere valutazioni sulla attività didattica e di avanzare proposte migliorative. Le modalità per la nomina dei componenti e il funzionamento della Commissione sono disciplinati dal Regolamento di Facoltà, tenendo conto dei vari Corsi di Studio attivati.

Sezione II

Corsi di Studio

Articolo 13

Corsi di Studio

1. I Corsi di Studio sono i Corsi di Laurea, di qualunque tipo, i Corsi di Dottorato di Ricerca, i Corsi di Master Universitario e i Corsi di Specializzazione.
2. Le modalità di attivazione e di funzionamento dei Corsi di Laurea sono disciplinate, per quanto non stabilito dalla normativa vigente, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dai Regolamenti dei singoli Corsi.

Articolo 14

Consigli di Corso di Laurea

1. I Consigli di uno o più Corsi di Laurea della medesima Classe sono costituiti dai professori di ruolo afferenti al Corso e dai ricercatori afferenti al Corso incaricati di un insegnamento che rientra nell'offerta didattica del Corso medesimo, da una rappresentanza degli studenti iscritti al Corso e da un rappresentante del personale tecnico ed amministrativo, eletto tra il personale in servizio presso le Facoltà cui afferiscono i Corsi. Quest'ultimo può fare parte di più di un Corso di Laurea. I rappresentanti degli studenti sono in numero pari al 15 per cento dei professori di ruolo e dei ricercatori presenti in Consiglio. Le rappresentanze degli studenti durano in carica tre anni accademici e vengono adeguate all'inizio di ogni anno accademico, secondo le modalità definite nel Regolamento Generale di Ateneo. Possono essere invitati alle adunanze del Consiglio, con voto consultivo e limitatamente alla organizzazione della attività didattica, i docenti incaricati dei corsi di insegnamento.
2. Le modalità di afferenza dei professori e dei ricercatori di ruolo a qualsiasi tipologia di Corso di Laurea sono disciplinate dal Regolamento Didattico di Ateneo.
3. I Consigli di Corso di Laurea svolgono le seguenti funzioni: a) adottano, in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo e nel rispetto di quanto previsto dalla legge, i Regolamenti Didattici dei Corsi; b) avanzano proposte sugli ordinamenti didattici dei Corsi e sulla copertura dei carichi didattici; c) organizzano e realizzano le attività didattiche dei Corsi assolvendo a tutti gli impegni e agli obblighi previsti dai suddetti Regolamenti; d) supportano l'attuazione delle procedure di valutazione della didattica; e) garantiscono il funzionamento delle Commissioni Paritetiche dei Corsi e ne acquisiscono il parere sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative ed i relativi obiettivi formativi; f) approvano i piani di studio degli studenti; g) esprimono parere non vincolante in ordine alle chiamate dei professori di prima e di seconda fascia.

4. Sulle richieste di parere di cui al comma 3, lettera g), il Consiglio di Corso di Laurea è tenuto a pronunciarsi entro e non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta. Trascorso tale termine senza che il parere venga reso, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 47 del presente Statuto.

5. I Consigli di Corso di Studio eleggono al loro interno un Presidente fra i professori di ruolo di prima fascia o, in caso di loro indisponibilità, fra i professori di ruolo di seconda fascia, che dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. Le modalità di elezione sono disciplinate dai Regolamenti Didattici dei Corsi di studio.

Articolo 15

Corsi di Specializzazione

1. I Corsi di Specializzazione hanno l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e possono essere istituiti esclusivamente in applicazione di specifiche disposizioni normative.

2. La istituzione di Corsi di Specializzazione è deliberata dal Senato accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione e il Nucleo di Valutazione di Ateneo.

3. Le modalità di attivazione e di funzionamento dei Corsi di Specializzazione sono disciplinate, per quanto non stabilito dalla normativa vigente, dal Regolamento didattico di Ateneo e dai Regolamenti dei singoli Corsi.

Articolo 16

Corsi e Scuole di Dottorato di Ricerca

1. I Corsi di Dottorato di Ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Università ed enti pubblici o privati, attività di ricerca e di alta qualificazione.

2. La istituzione dei Corsi di Dottorato di Ricerca è deliberata dal Senato Accademico su proposta di almeno dieci professori e ricercatori di ruolo, dei quali almeno tre debbono essere docenti di prima fascia, per un numero di docenti di prima o di seconda fascia complessivamente non inferiore a sette, sentito il Consiglio di Amministrazione e il Nucleo di Valutazione di Ateneo.

3. L'Università può costituire o partecipare a Corsi di Dottorato di Ricerca nazionali e internazionali.

4. Le modalità di attivazione e di funzionamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca sono contenute, per quanto non stabilito dalla normativa vigente, nel Regolamento Didattico di Ateneo e nel Regolamento di Ateneo per la Istituzione e la Organizzazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca. Tali regolamenti devono comunque prevedere e definire la partecipazione di una rappresentanza dei dottorandi negli organi collegiali dei Corsi di Dottorato.

5. L'Università può inoltre istituire, nel rispetto della normativa vigente, le Scuole di Dottorato di Ricerca, connotate dal possesso dei requisiti propri dei Corsi di Dottorato di Ricerca, dalla afferenza di uno o più Corsi, anche di diverse macro-aree scientifico-disciplinari, da stretti rapporti con il sistema economico-sociale e produttivo e da documentate e riconosciute collaborazioni con Atenei ed Enti pubblici e privati, anche stranieri.

6. Le Scuole di Dottorato di Ricerca sono istituite con delibera del Senato Accademico, su proposta dei competenti Consigli di Facoltà e di Dipartimento e previo parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo e del Consiglio di Amministrazione, ed attivate con delibere dei Consigli di Facoltà e di Dipartimento che ne hanno proposto l'istituzione.

Articolo 17

Master universitari

1. I Master universitari sono rilasciati alla conclusione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente e di aggiornamento professionale. Essi possono essere di primo e di secondo livello.

2. L'istituzione dei Corsi di Master universitario è deliberata dal Senato Accademico, su proposta dei Consigli di Facoltà, inclusiva del relativo ordinamento didattico, sentito il Consiglio di Amministrazione e il Nucleo di Valutazione di Ateneo.

3. Le modalità di attivazione e di funzionamento dei Corsi di Master universitario sono disciplinate, per quanto non previsto dalla vigente normativa, dal Regolamento Didattico di Ateneo, dal Regolamento per la disciplina dei Corsi di Master universitario di primo e di secondo Livello e dai Regolamenti dei singoli Corsi di Master universitario.

TITOLO III

Attività e strutture di ricerca

Capo I

Disposizioni preliminari

Articolo 18

Attività di ricerca

1. L'attività di ricerca, che trova nell'Università la sua sede primaria, è compito qualificante di ogni professore e ricercatore universitario.

2. L'Università, riaffermata la pari rilevanza del sapere umanistico, scientifico e tecnico, fornisce gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca scientifica, sia di base che applicata.

3. L'Università programma, anche mediante piani di sviluppo, le attività di ricerca e ne valuta i risultati mediante appositi organismi.

Articolo 19

Strutture di Ricerca

1. Sono Strutture di Ricerca: a) i Dipartimenti; b) i Centri di Ricerca Interdipartimentali; c) i Centri di Ricerca Interuniversitari.

Capo II

Dipartimenti

Articolo 20

Dipartimenti: principi generali

1. L'Università si articola in Dipartimenti. Ogni professore e ricercatore deve afferire a un Dipartimento. I Dipartimenti possono articolarsi in sezioni.

2. I Dipartimenti sono costituiti, modificati e disattivati con Decreto del Rettore, previa delibera del Senato accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione e il Nucleo di Valutazione di Ateneo. I vincoli, i criteri e le procedure di costituzione, di modificazione e di disattivazione dei Dipartimenti sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo. In ogni caso, il numero minimo per la costituzione di un Dipartimento è di dodici tra professori e ricercatori di ruolo, dei quali almeno sette debbono essere professori di ruolo e, tra questi, non meno di tre di prima fascia.

3. I Dipartimenti hanno autonomia gestionale, organizzativa e di spesa e adottano, nel rispetto di uno Schema Tipo di Regolamento approvato dal Senato Accademico, appositi Regolamenti di Funzionamento Interno, approvati dai Consigli di Dipartimento ed emanati con Decreto del Rettore. I Dipartimenti dispongono di spazi, strutture e personale tecnico-amministrativo e di una dotazione ordinaria, a valere sul bilancio di Ateneo, assegnata annualmente dal Rettore, con proprio Decreto, sulla base della ripartizione deliberata dal Senato Accademico.

4. I Dipartimenti svolgono, in particolare, le seguenti funzioni: a) promuovono ed organizzano le attività di ricerca in uno o più settori scientifico-disciplinari omogenei per finalità o metodi di ricerca, ferma restando la libertà di ricerca di ogni singolo professore e ricercatore con il connesso diritto di accedere direttamente ai relativi fondi; b) elaborano piani annuali e pluriennali di ricerca; c) avanzano proposte alla Facoltà, nei Settori Scientifico-Disciplinari di propria competenza, sulla destinazione dei posti di professore e ricercatore di ruolo e, su richiesta delle Facoltà, possono concorrere con apposite relazioni sulle competenze scientifiche, alle procedure di chiamata dei professori; d) cooperano alle attività didattiche relative agli insegnamenti dei settori scientifico-disciplinari di propria competenza, con riferimento ai corsi di studio, ai corsi di master universitario ed ai corsi di dottorato di ricerca; e) promuovono l'attivazione di scuole e corsi di dottorato di ricerca e concorrono ad organizzarne le attività; f) possono stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attività di ricerca, di consulenza e di servizio; g) curano e gestiscono le biblioteche di propria afferenza e quelle interdipartimentali alle quali partecipano; h) esercitano tutte le altre attribuzioni loro demandate dal presente Statuto, dai Regolamenti e dalla normativa vigente.

5. Il Dipartimento, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Funzionamento Interno, può essere articolato in Sezioni di Ricerca, le cui modalità di organizzazione e di funzionamento sono disciplinate dallo Schema-Tipo di Funzionamento Interno dei Dipartimenti.

6. Sono organi del Dipartimento: a) il Direttore; b) il Consiglio; c) la Giunta, quando prevista dal Regolamento di Funzionamento Interno del Dipartimento.

Articolo 21

Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ne promuove e coordina le attività. Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, curando l'esecuzione delle loro delibere. Esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo Statuto, dai Regolamenti e dalla normativa vigente.

2. E' responsabile in solido con il Segretario amministrativo della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento. Ha la responsabilità dei beni e dei fondi per il funzionamento di cui dispone il Dipartimento. Qualora la Giunta di Dipartimento non venga istituita, il Direttore, nei casi di necessità e di urgenza, debitamente motivati, può adottare le decisioni di competenza del Consiglio di Dipartimento, da sottoporre a ratifica del medesimo Consiglio nella prima adunanza successiva.

3. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo e fuori ruolo a tempo pieno di prima fascia e, in caso di indisponibilità, tra i professori di ruolo a tempo pieno di seconda fascia afferenti al Dipartimento. Nella prima votazione l'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; in quelle successive a maggioranza relativa dei votanti. Le procedure per l'elezione sono disciplinate dal Regolamento di Funzionamento Interno del Dipartimento.

4. Il Direttore è nominato con Decreto del Rettore e dura in carica tre anni accademici. E' rieleggibile immediatamente una sola volta.

5. Il Direttore può designare un vicario, che ne esercita le funzioni in caso di impedimento o di assenza, secondo quanto previsto dal Regolamento di Funzionamento Interno del Dipartimento. Il vicario è nominato con Decreto del Rettore e cessa dall'ufficio insieme con il Direttore.

6. In caso di anticipata cessazione, le funzioni di Direttore sono assunte dal Decano dei professori di ruolo afferenti al Dipartimento medesimo, che provvede a convocare il Consiglio nei termini all'uopo previsti dal Regolamento di Funzionamento Interno del Dipartimento.

7. Al Direttore è corrisposta, con oneri a carico dei fondi del Dipartimento, una indennità di carica, nella misura massima determinata dal Consiglio di Amministrazione.

8. I Direttori di Dipartimento possono riunirsi in forma collegiale, oltre che per l'ipotesi disciplinata dall'articolo 34, comma 3, del presente Statuto, ogni qualvolta ritengano opportuno discutere su esigenze di coordinamento, di collaborazione e di proposta.

Articolo 22

Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio è composto dai professori e dai ricercatori di ruolo, nonché da un rappresentante del personale tecnico ed amministrativo e da una rappresentanza dei titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca e degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca pari complessivamente al 10 per cento dei professori e ricercatori di ruolo. Ne fa parte, altresì, il Segretario amministrativo, anche con funzioni di segretario verbalizzante. Il Regolamento di Funzionamento Interno del Dipartimento fissa le modalità di designazione dei rappresentanti nel Consiglio, garantendo un'equilibrata rappresentanza delle diverse componenti.

2. La partecipazione delle componenti alle adunanze e alle deliberazioni del Consiglio di Dipartimento è regolata dalla normativa vigente.

3. Il Consiglio del Dipartimento è l'organo di indirizzo, di programmazione e di gestione delle attività del Dipartimento. In particolare, il Consiglio svolge le seguenti attività: a) approva il

Regolamento di Funzionamento Interno entro tre mesi dalla costituzione del Dipartimento; b) promuove le attività del Dipartimento; c) decide le forme di partecipazione del Dipartimento all'organizzazione ed al funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca; d) approva il bilancio di previsione, le sue variazioni ed il conto consuntivo; e) fissa i criteri generali per l'uso dei fondi disponibili, per l'utilizzazione delle attrezzature e per la gestione del personale; f) approva annualmente il piano delle ricerche, le richieste di finanziamento e la relazione sui risultati delle attività di ricerca; g) approva convenzioni e contratti, verificandone le possibilità di attuazione e la congruenza con le finalità istituzionali del Dipartimento; h) esercita tutte le altre attribuzioni espressamente previste dallo Statuto, dai Regolamenti e dalla normativa vigente.

Articolo 23

Giunta di Dipartimento

1. La Giunta, se prevista dal Regolamento di Funzionamento Interno del Dipartimento, coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni ed ha compiti istruttori e propositivi nei confronti del Consiglio. Nei casi di necessità e di urgenza, debitamente motivati, può adottare le decisioni di competenza del Consiglio di Dipartimento, da sottoporre a ratifica del medesimo Consiglio nella prima adunanza successiva.

2. I membri della Giunta restano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili immediatamente una sola volta. La composizione, le modalità di elezione, le competenze e le regole di funzionamento della Giunta sono disciplinate dal Regolamento di Funzionamento Interno del Dipartimento.

Capo III

Altri Centri di Ricerca

Articolo 24

Centri di Ricerca Interdipartimentali e Interuniversitari

1. Il Senato Accademico può istituire, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio di Ateneo, Centri di Ricerca Interdipartimentali per la promozione e la realizzazione di ricerche interdisciplinari di rilevante interesse scientifico, che hanno autonomia gestionale e di bilancio, organizzativa e di spesa e possono stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attività di ricerca, di consulenza e di servizio.

2. Le modalità per l'organizzazione ed il funzionamento dei Centri di Ricerca Interdipartimentali sono contenute nelle proposte istitutive approvate dal Senato Accademico.

3. I Centri di cui al comma 1 possono coinvolgere anche più Dipartimenti di diversi Atenei ed hanno una durata limitata alla realizzazione delle ricerche per cui sono costituiti.

4. L'istituzione e il funzionamento dei Centri di Ricerca Interuniversitari sono disciplinati da apposite convenzioni, approvate con le modalità definite nell'articolo 35, comma 2, lettera b), del presente Statuto.

TITOLO IV

Altri Centri e Strutture

Articolo 25

Centri di Servizio

1. Il Senato Accademico, su proposta dei Consigli delle Facoltà interessate e previo parere del Consiglio di Amministrazione, può deliberare la costituzione di Centri di Servizio per il supporto alla didattica, che possono essere di Ateneo o Interuniversitari.
2. Le modalità per l'organizzazione ed il funzionamento dei Centri di Ateneo sono contenute in apposito Regolamento, approvato, unitamente alla proposta istitutiva, dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione.
3. L'istituzione e il funzionamento dei Centri Interuniversitari sono disciplinati da apposite convenzioni, approvate con le modalità definite nell'articolo 35, comma 2, lettera b), del presente Statuto.

Articolo 26

Biblioteche

1. Il sistema Bibliotecario di Ateneo si configura come un insieme coordinato e integrato di servizi, funzionali alle esigenze didattiche e scientifiche delle diverse aree disciplinari presenti nelle strutture didattiche e di ricerca, ed è volto ad organizzare, anche mediante tecnologie innovative e in forme coordinate, la raccolta, la conservazione, l'arricchimento, la classificazione e la fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale dell'Università.
2. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è costituito dalle biblioteche istituite presso l'Ateneo.
3. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, assegna ai dipartimenti spazi, strutture, personale tecnico ed amministrativo e risorse finanziarie per la organizzazione e la gestione delle biblioteche di dipartimento e di quelle interdipartimentali.
4. L'indirizzo didattico e scientifico delle biblioteche, sia dipartimentali che interdipartimentali, e la gestione di tutte le risorse che vengono assegnate dal Consiglio di Amministrazione per la organizzazione e la gestione delle biblioteche competono all'organo collegiale della struttura di afferenza, che li esercita secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative, statuarie e regolamentari.
5. L'Università può aderire a programmi di servizi bibliotecari interuniversitari.
6. I principi e gli indirizzi per la organizzazione ed il funzionamento del Sistema Bibliotecario sono stabiliti da un apposito Regolamento.

TITOLO V

Costituzione e partecipazione a soggetti pubblici e privati

Articolo 27

Persone giuridiche senza scopo di lucro

1. Il Senato Accademico, di concerto con il Consiglio di Amministrazione, può promuovere, nel rispetto della normativa vigente, la costituzione di apposite persone giuridiche senza scopo di lucro al fine di attivare forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di attività didattiche, di attività finalizzate alla ricerca applicata e di altre attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca scientifica, nonché per acquisire beni e servizi alle migliori condizioni di mercato.

Articolo 28

Forme associative di diritto privato

1. L'Università può partecipare a consorzi e ad altre forme associative di diritto privato, ivi comprese le società di capitali, anche mediante apporto finanziario, nel rispetto della disciplina contenuta in apposito Regolamento.

TITOLO VI

Organi di Ateneo

Capo I

Disposizioni preliminari

Articolo 29

Organi di Governo

1. Sono Organi di Governo dell'Ateneo: a) il Rettore; b) il Senato Accademico; c) il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 30

Altri Organi di Ateneo

1. Gli altri Organi di Ateneo sono: a) il Nucleo di Valutazione di Ateneo; b) il Collegio dei Revisori dei Conti; c) il Garante degli Studenti.

Capo II

Rettore

Articolo 31

Funzioni e prerogative del Rettore

1. Il Rettore: a) rappresenta l'Università; b) esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento, di attuazione e di garanzia, assicurando, in particolare, che le azioni e le decisioni di tutti gli Organi di Ateneo siano conformi alla legge, al presente Statuto e ai Regolamenti; c) esercita le funzioni di indirizzo e di controllo strategico e programmatico, anche attraverso la creazione di apposite strutture; d) convoca e presiede il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione; e) nei casi di necessità e di urgenza, debitamente motivati, adotta le decisioni di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli ai rispettivi organi, per la ratifica, nella prima adunanza successiva; f) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei Rappresentanti di Ateneo in enti, aziende, istituzioni e persone giuridiche, pubbliche o private; g) esercita tutte le altre attribuzioni, comprese quelle disciplinari, che gli sono demandate dal presente Statuto, dai Regolamenti e dalla normativa vigente.

2. Il Rettore ha, inoltre, potere di indirizzo e di direttiva nei confronti del Direttore Amministrativo e ne valuta l'attività, mediante apposita procedura disciplinata nel Regolamento di Funzionamento Interno del Nucleo di Valutazione di Ateneo. In caso di inerzia o di ritardo nella adozione di decisioni di competenza del Direttore Amministrativo, il Rettore può fissare un termine perentorio entro il quale il Direttore Amministrativo deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Rettore può nominare un Commissario "ad acta".

3. Il Rettore, sussistendo un interesse pubblico concreto ed attuale alla eliminazione di un atto ritenuto illegittimo e tenendo, comunque, conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, esercita di ufficio o su denuncia, entro un termine ragionevole, il potere di annullamento, nel rispetto di condizioni e modalità definite nel Regolamento Generale di Ateneo.

4. Al Rettore è corrisposta un'indennità di carica nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

5. Il Rettore, su sua richiesta, ha diritto ad una limitazione dell'attività didattica.

Articolo 32

Elezioni del Rettore

1. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari di ruolo e fuori ruolo a tempo pieno.

2. Il Rettore dura in carica quattro anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

3. L'elettorato attivo spetta: a) a tutti i professori di ruolo e fuori ruolo; b) ai rappresentanti dei ricercatori nei Consigli di Facoltà, in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione; c) ai rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo e degli studenti in Senato Accademico ed in Consiglio di Amministrazione.

4. Il corpo elettorale è convocato dal Decano dei professori di prima fascia o, in caso di sua coincidenza con il Rettore, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità di ruolo. Il Decano provvede alla convocazione non prima di centottanta giorni dalla scadenza del mandato del Rettore. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni che, di norma, devono concludersi entro la fine del mese di luglio. Il predetto avviso deve contenere il calendario delle elezioni con la previsione di quattro votazioni.

5. Nelle prime tre votazioni l'elezione avviene a maggioranza assoluta dei votanti. Tali votazioni sono valide se vi prende parte almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Nell'eventuale quarta votazione si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato più anziano di ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano di età. Tale votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

6. Il candidato che ha ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Decano, è nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico.

7. In caso di anticipata cessazione, le funzioni del Rettore sono assunte dal Pro-Rettore più anziano in ruolo. Il Decano dei professori di ruolo di prima fascia provvede a convocare il corpo elettorale fra il trentesimo ed il sessantesimo giorno successivo alla data di cessazione; l'avviso di convocazione è inviato almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni. La carica è assunta all'atto della nomina ed il Rettore resta in carica per l'anno in corso e per i tre anni accademici successivi.

Articolo 33

Pro-Rettori e Delegati

1. Il Rettore può nominare fino a due Pro-Rettori tra i professori di prima fascia a tempo pieno, individuando quello con funzioni vicarie. In caso di assenza del Rettore, il Pro-Rettore ne esercita le funzioni secondo le indicazioni contenute nel provvedimento di nomina.
2. Al Pro-Rettore è corrisposta una indennità di carica nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Pro-Rettore, su richiesta, ha diritto ad una limitazione dell'attività didattica.
4. Il Rettore può, inoltre, delegare le proprie funzioni a professori e a ricercatori di ruolo dell'Università.

Capo III

Senato Accademico

Articolo 34

Senato Accademico: composizione

1. Il Senato Accademico è composto da: a) il Rettore; b) i Pro-Rettori; c) i Presidi di Facoltà; d) i Direttori di Dipartimento, in numero non superiore al numero dei Presidi; e) un membro eletto dai professori di prima fascia; f) un membro eletto dai professori di seconda fascia; g) un membro eletto dai ricercatori; h) due rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo; i) due rappresentanti degli studenti.
2. Alle adunanze del Senato Accademico partecipa, con voto consultivo, il Direttore Amministrativo che svolge, altresì, le funzioni di segretario verbalizzante.
3. Qualora il numero dei Direttori di Dipartimento sia superiore a quello dei Presidi di Facoltà, spetta ai Direttori di Dipartimento riuniti in apposita sessione di coordinamento designare i propri rappresentanti in Senato Accademico.
4. I componenti di cui al comma 1, lettere e), f) e g) vengono eletti, per categorie corrispondenti, da tutti i docenti ed i ricercatori in servizio di ruolo, secondo le modalità definite nel Regolamento Generale di Ateneo.
5. I rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo vengono eletti direttamente da tutto il personale tecnico ed amministrativo in servizio di ruolo, secondo le modalità definite dal Regolamento Generale di Ateneo.
6. I rappresentanti degli studenti vengono eletti direttamente da tutti gli studenti iscritti all'Università, secondo le modalità definite nel Regolamento Generale di Ateneo.
7. Il Rettore può invitare il Presidente della Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di Benevento a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Senato Accademico per tutte le questioni riguardanti il diritto allo studio e le problematiche ad esso connesse.
8. Dei due Pro-Rettori, il Pro-Rettore Vicario partecipa alle sedute del Senato Accademico con voto deliberativo, mentre l'altro Pro-Rettore partecipa alle medesime sedute con voto consultivo. I rappresentanti degli studenti e del personale tecnico ed amministrativo non partecipano alle deliberazioni di cui all'articolo 35, comma 2, lettera g), del presente Statuto.

9. Il rappresentante degli studenti che abbia conseguito, nelle elezioni, il maggior numero di preferenze svolgerà le funzioni di coordinamento di tutte le rappresentanze degli studenti negli organi accademici e parteciperà, con voto consultivo, alle riunioni del Nucleo di Valutazione di Ateneo. Il rappresentante del personale tecnico ed amministrativo che abbia conseguito, nelle elezioni, il maggior numero di preferenze parteciperà, con voto consultivo, alle riunioni del Nucleo di Valutazione di Ateneo.

10. I membri elettivi del Senato Accademico durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili immediatamente una sola volta.

11. Il Senato Accademico disciplina il proprio funzionamento con apposito Regolamento.

Articolo 35

Senato Accademico: compiti e funzioni

1. Il Senato Accademico è l'organo di indirizzo, di coordinamento, di programmazione e di sviluppo dell'Università per tutto quel che concerne la didattica, l'alta formazione e la ricerca scientifica, ed esercita, sulle relative attività, funzioni di vigilanza e di controllo.

2. In relazione alle proprie prerogative, il Senato Accademico svolge le seguenti funzioni di carattere generale: a) elabora il programma di attività e di sviluppo dell'Università, sulla base delle proposte avanzate dalle Strutture Didattiche e di Ricerca, tenendo conto, altresì, di apposite relazioni del Nucleo di Valutazione di Ateneo, e lo approva, previo parere, per quanto di sua competenza, del Consiglio di Amministrazione; b) approva protocolli di intesa, accordi di programma, accordi e convenzioni quadro, accordi di cooperazione didattica e scientifica e qualsiasi altro atto convenzionale e/o contrattuale che abbia ad oggetto attività didattiche, formative e di ricerca; c) approva le convenzioni di Ateneo per lo svolgimento delle attività in conto terzi; d) delibera sulla ripartizione delle risorse finanziarie da destinare alle Strutture Didattiche e di Ricerca per spese di funzionamento, attrezzature didattiche e scientifiche, servizi alla didattica e agli studenti, materiale bibliografico, ricerca scientifica e assegni per la collaborazione ad attività di ricerca; e) delibera sulla ripartizione delle risorse da destinare alle attività sociali, culturali, ricreative e sportive degli studenti; f) definisce, in conformità agli indirizzi stabiliti nel programma di attività e di sviluppo dell'Università, gli organici, distinti per Facoltà, di personale docente e ricercatore; g) approva, sulla base degli organici all'uopo definiti, la ripartizione tra le Facoltà delle risorse finanziarie destinate alla copertura di posti di professori e di ricercatori di ruolo; h) formula proposte al Consiglio di Amministrazione in ordine alla assegnazione ai dipartimenti di spazi, strutture, personale tecnico ed amministrativo e risorse finanziarie per la organizzazione e la gestione delle biblioteche di dipartimento e di quelle interdipartimentali; i) esprime parere sul Piano Edilizio di Ateneo; l) esprime parere sui criteri di funzionalità complessiva della Struttura Organizzativa dell'Ateneo e su criteri e parametri per la definizione degli organici del personale dirigente e di quello tecnico ed amministrativo; m) esprime parere sui documenti di programmazione annuale e pluriennale del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico ed amministrativo previsti sia dalle vigenti disposizioni legislative che dai contratti collettivi nazionali di lavoro; n)

definisce le linee programmatiche per la redazione del bilancio di previsione; o) esprime parere sul bilancio di previsione, al fine di verificarne la rispondenza con le linee programmatiche all'uopo definite; p) approva il Regolamento Generale di Ateneo, il Regolamento Didattico di Ateneo, il Regolamento di Ateneo per il Monitoraggio e la Autovalutazione delle Attività Didattiche e di Ricerca e il Regolamento per la disciplina delle chiamate degli idonei, dei trasferimenti e della mobilità interna dei docenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del presente Statuto; q) esprime parere sul Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; r) esercita tutte le altre funzioni che gli vengono espressamente attribuite dal presente Statuto, dai Regolamenti e dalla normativa vigente.

3. Nell'ambito specifico della ricerca scientifica il Senato Accademico svolge le seguenti funzioni: a) promuove e coordina tutte le attività di ricerca dell'Università; b) delibera in merito alla costituzione, alla attivazione, alla modifica e alla disattivazione dei Dipartimenti e delle altre Strutture di Ricerca; c) dirime eventuali controversie in ordine alle richieste di "afferenza" dei docenti e dei ricercatori di ruolo, sentito il Consiglio del Dipartimento interessato.

4. Nell'ambito specifico della didattica il Senato Accademico svolge le seguenti funzioni: a) stabilisce il calendario accademico; b) sovrintende alle attività ed ai servizi didattici, disciplinandone la gestione da parte delle competenti strutture; c) sentite le Strutture Didattiche interessate, programma gli accessi ai corsi di studio; d) determina i criteri generali per la promozione e l'attuazione di programmi nazionali ed internazionali di cooperazione in campo scientifico e didattico; e) delibera in merito alla istituzione, attivazione, modifica e disattivazione delle Strutture Didattiche nonché dei corsi di studio, su proposta delle Strutture Didattiche competenti; f) assegna le classi di corso di studio alle Facoltà; g) delibera sulla ripartizione tra le Facoltà delle risorse destinate al conferimento degli incarichi di insegnamento mediante supplenze o contratti di docenza ovvero alla attivazione di altre forme di supporto alla didattica; h) delibera sulla ripartizione dei fondi destinati al funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca e dei corsi di specializzazione; i) esprime parere in merito all'ammontare delle tasse e dei contributi a carico degli studenti.

Capo IV

Consiglio di Amministrazione

Articolo 36

Consiglio di Amministrazione: composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da: a) il Rettore; b) i Pro-Rettori; c) il Direttore Amministrativo, che svolge altresì le funzioni di segretario verbalizzante; d) quattro rappresentanti dei professori di prima fascia; e) quattro rappresentanti dei professori di seconda fascia; f) quattro rappresentanti dei ricercatori di ruolo; g) quattro rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo; h) sei studenti, eletti direttamente da tutti gli studenti iscritti all'Università; i) un membro designato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; l) un rappresentante di ciascun ente pubblico o privato che, per la durata in carica del Consiglio, concorra alle spese di funzionamento dell'Università in misura annuale, fissata dallo

stesso Consiglio di Amministrazione, con fondi non finalizzati allo svolgimento di specifiche attività.

2. Qualora i membri di cui alla lettera l) siano superiori a due, le rappresentanze dei professori di prima fascia, di seconda fascia e dei ricercatori di ruolo saranno aumentate nell'ordine di una unità per ogni rappresentante di ente.

3. I membri di cui alle lettere i) e l) non concorrono alla determinazione del numero legale per la validità delle adunanze.

4. I membri di cui alle lettere d), e), f), g) e h) sono eletti dalle rispettive categorie.

5. Relativamente ai membri di cui alle lettere d), e) ed f), sono eleggibili tutti i docenti ed i ricercatori di ruolo che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno.

6. Le elezioni delle varie rappresentanze in seno al Consiglio di Amministrazione sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

7. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni accademici.

8. I membri elettivi del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili immediatamente una sola volta.

9. Dei due Pro-Rettori, il Pro-Rettore Vicario partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con voto deliberativo, mentre l'altro Pro-Rettore partecipa alle medesime sedute con voto consultivo.

Articolo 37

Consiglio di Amministrazione: compiti e funzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo, di coordinamento, di programmazione e di sviluppo dell'Università per tutto quel che concerne la gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale.

2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione: a) sulla base delle linee programmatiche definite dal Senato Accademico ed in coerenza con i criteri fissati dal programma di attività e di sviluppo dell'Università, approva, previo parere del Senato Accademico, il bilancio di previsione con la annessa documentazione; b) approva le variazioni di bilancio ed il conto consuntivo, con l'annessa documentazione; c) sentito il Senato Accademico e sulla base delle indicazioni contenute nel programma di attività e di sviluppo dell'Università, approva, nel rispetto della normativa vigente, il Piano Edilizio di Ateneo, di durata triennale, ripartendo le risorse all'uopo stanziare tra gli interventi attuativi in esso previsti; d) delibera sulla assegnazione e sulla ripartizione delle risorse finanziarie stanziare in bilancio, fatte salve le specifiche competenze attribuite in materia al Senato Accademico dall'articolo 35, comma 2, lettere d), e), e g), e comma 4, lettere g) e h), del presente Statuto; e) approva, previo parere del Senato Accademico e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, la Struttura Organizzativa dell'Ateneo e gli organici del personale dirigente e di quello tecnico ed amministrativo; f) approva, previo parere del Senato Accademico, i documenti di programmazione annuale e pluriennale del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico ed amministrativo previsti sia dalle vigenti disposizioni legislative che dai

contratti collettivi nazionali di lavoro; g) approva il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità ed il Regolamento di Ateneo per il Controllo di Gestione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del presente Statuto; h) esprime parere sul Regolamento Generale di Ateneo; i) elabora le direttive per la conservazione e l'adeguamento del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Università; l) delibera sulla accettazione di lasciti e donazioni; m) su richiesta del Direttore Amministrativo, può deliberare in ordine alle liti e alle transazioni, nominando, eventualmente, avvocati e difensori; n) determina, previo parere del Senato Accademico, l'ammontare delle tasse e dei contributi a carico degli studenti; o) esercita tutte le altre funzioni che gli vengono espressamente attribuite dal presente Statuto, dai Regolamenti e dalla normativa vigente.

Capo V

Altri Organi di Ateneo

Articolo 38

Nucleo di Valutazione di Ateneo

1. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo è composto da cinque membri, di cui almeno due scelti tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico; inoltre, almeno quattro dei suoi membri devono essere scelti tra persone esterne all'Università degli Studi del Sannio. Alle sedute del Nucleo di Valutazione di Ateneo partecipano, con voto consultivo, anche i rappresentanti degli studenti e del personale tecnico ed amministrativo come individuati nell'articolo 34, comma 9, del presente Statuto.
2. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo è nominato dal Rettore, sentito il Senato Accademico.
3. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo svolge tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla normativa vigente e dal presente Statuto e, in particolare, le funzioni di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.
4. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo disciplina il proprio funzionamento con apposito Regolamento, approvato dal Senato Accademico. In particolare, nel predetto Regolamento debbono essere individuate le incompatibilità con l'incarico di componente del Nucleo di Valutazione di Ateneo e deve, altresì, essere definita la procedura di valutazione del Direttore Amministrativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del presente Statuto.
5. L'Università assicura al Nucleo di Valutazione di Ateneo l'autonomia operativa, anche mediante proprio personale tecnico ed amministrativo, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
6. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e trasmette un'apposita relazione agli organi competenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

7. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti esterni non possono essere nominati consecutivamente per più di due quadrienni.

8. Ai membri del Nucleo di Valutazione di Ateneo è corrisposta una indennità di carica annuale nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione e non modificabile per l'intero periodo di durata del loro incarico.

Articolo 39

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, di cui uno è scelto tra i magistrati della giurisdizione amministrativa o di quella speciale ed assume le funzioni di Presidente, mentre gli altri due sono scelti tra i dirigenti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca o del Ministero dell'Economia e delle Finanze o tra esperti di provata qualificazione in materia amministrativa e contabile o tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti o ad altro ruolo equivalente sostitutivo, che non abbiano rapporti di lavoro subordinato o autonomo con l'Università.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati.

4. Compiti e modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti sono stabiliti dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

5. Ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti è corrisposta una indennità di carica annuale nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione e non modificabile per l'intero periodo di durata del loro incarico.

Articolo 40

Garante degli Studenti

1. Il Garante degli Studenti è nominato dal Rettore, sentito il Senato Accademico, su una lista di personalità accademiche, contenente almeno due nominativi, proposta, congiuntamente, dai Rappresentanti degli Studenti in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione. Modalità di designazione, incompatibilità, compiti e funzioni del Garante degli Studenti sono disciplinati da apposito Regolamento.

2. Il Garante degli Studenti dura in carica per tre anni accademici e non può essere rinnovato per più di due mandati successivi.

3. Il Garante degli Studenti assiste il corpo studentesco nell'esercizio dei suoi diritti ed esamina eventuali reclami presentati dagli studenti.

4. Il Garante degli Studenti, che nell'esercizio delle sue funzioni può eseguire tutti gli accertamenti ritenuti necessari, informa periodicamente il Rettore del suo operato e, invece delle singole questioni, una volta conclusa la fase istruttoria, gli organi accademici competenti.

5. Gli studenti che presentano reclami al Garante degli Studenti hanno diritto a mantenere l'anonimato.

6. Al Garante degli Studenti è corrisposta una indennità di carica annuale nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione e non modificabile per l'intero periodo di durata del suo incarico.

TITOLO VII

Gestione e amministrazione

Articolo 41

Funzioni di amministrazione e di gestione

1. In conformità al principio generale della distinzione tra le funzioni di indirizzo e di controllo, da un lato, e quelle di amministrazione e di gestione, dall'altro, spetta ai dirigenti, in attuazione degli obiettivi fissati, dei programmi definiti e delle direttive impartite dal Rettore, dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico, ciascuno per la parte di propria competenza, nel rispetto della normativa vigente in materia e nell'ambito delle risorse disponibili, l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, ivi compresi quelli che impegnano l'Università verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, e l'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo per lo svolgimento dei procedimenti ad essi assegnati.
2. I dirigenti sono responsabili, in via esclusiva, dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Articolo 42

Direttore Amministrativo

1. L'incarico di Direttore Amministrativo, di durata biennale, rinnovabile, è attribuito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta motivata del Rettore, ad un Dirigente dell'Università degli Studi del Sannio o di altra sede universitaria o di altra amministrazione pubblica, previo nulla-osta dell'amministrazione di appartenenza.
2. L'incarico di Direttore Amministrativo può essere revocato, previa contestazione all'interessato e contraddittorio, con provvedimento motivato del Rettore, sentito il Nucleo di Valutazione di Ateneo, integrato nella sua composizione da un dirigente di ruolo di altra istituzione universitaria, e su conforme parere del Consiglio di Amministrazione, per i risultati negativi della attività amministrativa e della gestione o per il mancato raggiungimento degli obiettivi, nonché in caso di grave inosservanza delle direttive impartite dagli Organi di Governo dell'Università, come individuati nell'articolo 29, comma 1, del presente Statuto.
3. La valutazione del Direttore Amministrativo, anche ai fini individuati nel comma 2, spetta al Rettore, secondo le modalità previste dall'articolo 31, comma 2, del presente Statuto.
4. Il Direttore Amministrativo: a) attua i piani, i programmi e le direttive definite dagli Organi di Governo dell'Ateneo; b) sovrintende alla Struttura Organizzativa dell'Amministrazione, esercitando su di essa poteri di supervisione, di coordinamento e di controllo, ed è responsabile della amministrazione e della gestione complessiva delle risorse umane, finanziarie e strumentali destinate al suo funzionamento; c) cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli Organi di Governo dell'Ateneo; d) esercita poteri di spesa e di

acquisizione delle entrate, ad eccezione di quelli delegati ai dirigenti; e) definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce agli stessi le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; e) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi; f) adotta, nei confronti dei dirigenti, le misure previste dalla normativa vigente in caso di accertamento di risultati negativi della attività amministrativa e della gestione o di mancato raggiungimento degli obiettivi, nonché in caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa; g) svolge una generale attività di indirizzo, di direzione e di controllo nei confronti del personale tecnico ed amministrativo, anche in relazione agli esiti del controllo di gestione; h) assume ogni determinazione per l'organizzazione degli uffici e adotta tutte le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro; i) promuove e resiste alle liti e attiva le procedure di conciliazione e di transazione, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 37, comma 2, lettera m), del presente Statuto; l) richiede pareri agli organi consultivi e risponde ai rilievi formulati dagli organi di controllo sugli atti di propria competenza.

Articolo 43

Personale dirigente e tecnico-amministrativo

1. L'Università, nella sua autonomia, definisce, con le modalità previste dagli articoli 35, comma 2, lettera l), e 37, comma 2, lettera e), del presente Statuto, la dotazione organica del personale dirigente e di quello tecnico ed amministrativo necessaria al perseguimento dei propri fini istituzionali.
2. Gli incarichi di livello dirigenziale sono conferiti, in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, con provvedimento del Direttore Amministrativo ai dirigenti in servizio di ruolo o in quiescenza dell'Università degli Studi del Sannio o di altra sede universitaria.
3. Gli incarichi di livello dirigenziale sono a tempo determinato e possono essere revocati, con provvedimento del Direttore Amministrativo, previa contestazione all'interessato e contraddittorio, per i risultati negativi della attività amministrativa e della gestione o per il mancato raggiungimento degli obiettivi, nonché in caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa.
4. La valutazione dei dirigenti spetta al Direttore Amministrativo, secondo le modalità definite dalla vigenti disposizioni legislative e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.
5. I dirigenti: a) curano l'attuazione di programmi, obiettivi, progetti e gestioni ad essi assegnati dal Direttore Amministrativo; b) formulano, nell'ambito delle proprie competenze, proposte e pareri al Direttore Amministrativo, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; c) esercitano tutti i poteri ad essi delegati dal Direttore Amministrativo; d) dirigono, coordinano e controllano le attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti

amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.

6. L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo avviene esclusivamente a seguito di concorso per esami secondo le modalità stabilite delle vigenti disposizioni normative.

7. Il personale tecnico ed amministrativo svolge, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro, sia nazionale che integrativa, le mansioni corrispondenti alle categorie professionali e alle aree funzionali di appartenenza, nell'ambito degli uffici e delle strutture alle quali è assegnato.

TITOLO VIII

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 44

Modifiche dello Statuto

1. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere avanzate dal Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione, dai Consigli di Facoltà e dai Consigli di Dipartimento con deliberazioni assunte dalla maggioranza assoluta dei votanti.

2. Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, con due deliberazioni, entrambe assunte a maggioranza assoluta dei loro componenti a distanza di non meno di quindici giorni l'una dall'altra. Non si fa luogo alla seconda votazione, e le modifiche dello Statuto sono immediatamente approvate, ove conseguano il consenso dei due terzi dei componenti di entrambi gli organi.

3. Dopo la loro approvazione, le modifiche dello Statuto vengono sottoposte ai controlli previsti dalla legislazione vigente.

4. In assenza di rilievi, o successivamente al perfezionamento dell'iter definito nel comma 3, le modifiche dello Statuto vengono emanate con Decreto del Rettore e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Articolo 45

Cariche elettive

1. Ai fini delle cariche elettive previste dal presente Statuto, i professori straordinari sono equiparati ai professori ordinari.

2. Fatte salve diverse previsioni statutarie e regolamentari, sono eleggibili alle cariche previste dal presente Statuto soltanto i professori e i ricercatori di ruolo a tempo pieno.

3. Se non diversamente previsto dal presente Statuto, i rappresentanti negli organi collegiali durano in carica tre anni accademici e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

4. I rappresentanti degli studenti durano in carica tre anni accademici e decadono, in ogni caso, con la iscrizione al terzo anno fuori corso o con la perdita della qualità di studente dell'Università.

5. Ai fini dell'applicazione del presente Statuto eventuali arrotondamenti numerici sono effettuati per eccesso.

Articolo 46

Incompatibilità

1. Le cariche di Rettore, Pro-Rettore, Preside e Direttore di Dipartimento sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva, ad eccezione di quelle riguardanti i Corsi di Dottorato di Ricerca, i Corsi di Specializzazione e i Corsi di Master Universitario. Non sono compatibili tra loro le cariche di componente del Senato Accademico e di componente del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelle di Rettore, Pro-Rettore e Direttore Amministrativo.

2. Le cariche di Garante degli Studenti, di componente del Nucleo di Valutazione di Ateneo e di componente del Collegio dei Revisori dei Conti sono incompatibili con qualsiasi altra carica dell'Università.

3. Le cariche di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario, di Consorzi Universitari tra Enti Locali e di Fondazioni Universitarie sono incompatibili con qualsiasi altra carica dell'Università.

Articolo 47

Disciplina dell'attività consultiva

1. Fatte salve eventuali, diverse disposizioni statutarie, in tutti i casi in cui sia previsto il parere di un Organo dell'Ateneo, lo stesso deve essere obbligatoriamente reso entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'Organo adito abbia rappresentato la necessità, per esigenze istruttorie, di differire il termine entro il quale il parere doveva essere reso, è possibile procedere indipendentemente dalla acquisizione del parere.

Articolo 48

Mobilità interna di docenti e ricercatori

1. La mobilità interna dei professori e dei ricercatori di ruolo causata da modifiche dell'assetto delle Strutture Didattiche e di Ricerca è disciplinata da apposito Regolamento, approvato dal Senato Accademico ed emanato dal Rettore con proprio Decreto.

Articolo 49

Inizio dell'anno accademico

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto in base alla normativa vigente, l'anno accademico dell'Università degli Studi del Sannio ha inizio il 1° novembre.

Articolo 50

Dissenso

1. In caso di dissenso, qualora sia richiesto il concorso di più organi per l'assunzione di una delibera, decide l'organo della struttura gerarchicamente superiore in maniera vincolante. In particolare, in caso di dissenso tra Consigli di Corso di Studio della stessa Facoltà, decide il Consiglio di Facoltà. In caso di dissenso tra più Consigli di Facoltà ovvero tra Consigli di Facoltà e Consigli di Dipartimento, decide il Senato Accademico.

Articolo 51

Termini

1. I termini per la presentazione di richieste, istanze e ricorsi, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente o da norme e disposizioni specificamente adottate, sono sospesi nel periodo che intercorre tra il 1° e il 31 agosto compresi e tra il 20 dicembre e il 7 gennaio dell'anno solare successivo compresi. Analoga sospensione si applica anche per i pareri, fatti salvi i casi di urgenza.

Articolo 52

Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto e le sue eventuali, successive modifiche entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Articolo 53

Norme transitorie

1. I mandati elettivi in corso alla data di entrata in vigore del presente Statuto cessano alla loro scadenza naturale.

2. Le incompatibilità con i mandati in corso previste dal presente Statuto hanno effetto a partire dalla medesima scadenza.

3. Le limitazioni alla rieleggibilità delle cariche elettive, quando non previste dalla legge, si applicano alle cariche assunte successivamente alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

4. L'adeguamento dell'ordinamento interno dell'Università degli Studi del Sannio al presente Statuto o alle sue eventuali, successive modifiche sarà completato entro l'anno accademico successivo alla loro data di entrata in vigore, come disciplinata dall'articolo 52.